

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, IANNI, BUSSETI, NIEDDU, CAPPELLI,
GIACOMETTI, PATRIARCA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1989

Natura risarcitoria della rendita INAIL. Ripristino della rivalutazione annuale delle rendite infortunistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Le tematiche che il presente disegno di legge intende sottoporre alla vostra attenzione concernono la natura giuridica della rendita per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL in caso di infortunio sul lavoro e la cadenza di rivalutazione della rendita stessa.

È opportuno sottolineare che il problema interessa circa 1 milione e 500 mila invalidi del lavoro unitamente alla categoria delle vedove e degli orfani.

Per quanto attiene la natura giuridica della rendita va ricordato che l'attuale *status* di «reddito esente da IRPEF» comporta, ed ha comportato in molti casi per la categoria, l'esclusione da benefici previdenziali, sanitari ed assistenziali.

Il disegno di legge tende conseguentemente ad escludere, attraverso un provvedimento di legge, la prestazione in parola dalla formazione del reddito del percipiente a qualsiasi fine considerato.

Giova ricordare in proposito che l'argomento è stato già affrontato e positivamente risolto in varie sedi ministeriali. Si cita in proposito la circolare del Ministero delle finanze n. 23 del 20 giugno 1986, la quale, riprendendo i contenuti di precedenti pronunciamenti (circolari Ministero finanze n. 1/RT del 15 dicembre 1973 e n. 29 del 31 maggio 1979), ha confermato l'assunto secondo il quale le rendite da infortunio, ad esclusione della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, costituiscono erogazioni a carattere

risarcitorio, il che fa sì che le stesse non possono essere considerate reddito ai fini tributari.

In termini analoghi si è espressa la Commissione tributaria centrale (decisione della XVI Sezione, n. 16468, del 21 dicembre 1978 e decisione della XXIV Sezione, n. 2070, del 14 luglio 1983).

Successivamente, sia il Ministero del lavoro (Divisione III, protocollo n. 1441 del 31 marzo 1987) che il Ministero del tesoro (RGS-Igop protocollo n. 129430 del 10 settembre 1987) hanno espresso l'avviso che le rendite INAIL non erano da includere tra i redditi valutabili (ex articolo 23 della legge n. 41 del 1986) ai fini della determinazione del reddito familiare del soggetto richiedente gli assegni familiari, mentre il Ministero della sanità (circolare n. 100/SCPS/010/3641 del 20 maggio 1987) si pronunciava per l'esclusione della rendita (ex articolo 28 della legge n. 41 del 1986) dalla formazione del reddito valutabile ai fini della concessione dell'esenzione dai *tickets* sanitari.

Da ultimo hanno fatto seguito i pronunciamenti del Ministero dell'interno (circolare FL n. 20 del 25 luglio 1988) per passata competenza (ex articolo 19, comma 18, legge n. 67 del 1988) circa l'esclusione delle rendite dalla formazione del reddito valutabile ai fini della concessione della esenzione dai *tickets* sanitari e della Corte costituzionale che, con sentenza n. 1134 del 14-22 dicembre 1988, interessandosi di una proposta di modifica di una legge regionale che disponeva l'esclusione della rendita INAIL dalla formazione del reddito valutabile ai fini dell'assegnazione e del calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, osserva che è da ritenersi ragionevole che nel calcolo del reddito non siano computate quelle provvidenze di varia natura che vengono corrisposte per fronteggiare, spesso solo parzialmente, situazioni di bisogno anche gravi e che certamente non contribuiscono ad indicare la capacità economica del nucleo familiare.

In riferimento specifico alla branca assistenziale si aggiunge poi la legittima preoccupazione dell'inclusione della rendita dai redditi valutabili ai fini della concessione di provvidenze di varia natura, tra le quali le prestazioni che la categoria aveva conseguito nell'arco di un quarantennio e che vengono vanificate in

sede di riordino della materia assistenziale da parte delle Regioni (ex articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977). Ciò si verifica inevitabilmente perchè, superando il concetto di assistenza per categoria, i comuni erogano prestazioni agli invalidi del lavoro, come a qualsiasi cittadino, esclusivamente sulla base dello stato di bisogno personale e del nucleo familiare con riferimento al concetto di reddito complessivo.

Se poi verrà codificato l'orientamento dell'unificazione delle liste di collocamento, sia esso ordinario od obbligatorio, con conseguente avviamento secondo i criteri del collocamento ordinario (fondati tra l'altro sul concetto di bisogno), la computabilità della rendita INAIL renderà inoperante il diritto al collocamento della categoria.

È pacifico che le circolari ministeriali citate ed i provvedimenti di cui si è dato cenno vincolano esclusivamente gli uffici dipendenti od esercitano i propri effetti rispetto ad un singolo caso, mentre non producono efficacia cogente ai fini di una soluzione univoca e generale del problema.

Risulta pertanto evidente la necessità di una norma legislativa che qualificando la natura della rendita INAIL la escluda dalla formazione del reddito, a qualunque fine considerato.

La natura risarcitoria della rendita, dalla quale discende ancora più chiaramente la prescrittibilità del relativo diritto, risulta ancora confermata dall'articolo 75 del testo unico n. 1124 del 1965 ove è stabilito che, nella concorrenza di alcune circostanze, può essere corrisposto all'infortunato, ad estinzione di ogni suo diritto, una somma pari al valore capitale della rendita.

Su quest'ultimo punto è opportuno soffermare l'attenzione poichè è inequivocabile che qualunque dispositivo di legge che preveda la computabilità della rendita INAIL è da ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto discrimina a danno di coloro che non maturano il diritto ad un risarcimento sotto forma di capitale ai sensi della norma richiamata e degli articoli 219 e 220 del predetto testo unico che prevedono per il settore agricolo la possibilità, a determinate condizioni, di riscatto del valore capitale della rendita a fini di investimento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda infine la cadenza di rivalutazione delle rendite INAIL, il disegno di legge tende a ripristinare la cadenza annuale prevista dalla legge 10 maggio 1982, n. 251, e vanificata, attraverso il disposto dell'articolo 20 della legge finanziaria 1986, al verificarsi di una variazione minima delle retribuzioni medie giornaliere non inferiore al 5 per cento.

È questo un atto di giustizia nei confronti della categoria dei mutilati e invalidi del lavoro che meritano una conferma della volontà del Parlamento.

Si ricorda infatti che in occasione della conversione in legge del decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (decreto-legge n. 536 del 30 dicembre 1987, convertito, con modificazioni, con legge n. 48 del 29 febbraio 1988) il Parlamento per ben due volte si espresse per il ripristino della cadenza annuale nella rivalutazione delle rendite INAIL e questa volontà fu infranta soltanto dalla non promulgazione del decreto per difetto di copertura finanziaria.

Le maggiori uscite per il passaggio da biennale ad annuale della cadenza delle rivalu-

tazioni delle rendite possono essere così sintetizzate:

	1988	1989	1990
<i>Industria</i>			
Per ratei di rendite e indennità	157.500	156.000	155.000
Per capitali di coper- tura	54.700	54.700	49.000
Totale industria ...	212.200	210.700	204.000
<i>Agricoltura</i>	42.000	42.000	47.000
<i>Medici radiologi</i>	—	21.600	750
TOTALE ...	254.200	274.300	251.750

(Gli importi riportati sono da intendersi in milioni di lire)

Il maggior onere sarebbe largamente coperto dalla revisione della tariffa dei premi e contributi per il settore industria approvata, con effetto dal 1° luglio 1988, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.

2. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1989 la riliquidazione delle singole rendite, nonchè delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà con cadenza annuale.

2. Con pari decorrenza la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, e successive modifiche e integrazioni, sono fissate ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite.

3. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche ed integrazioni, è fissata ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto

alla retribuzione precedentemente stabilita. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

4. Le variazioni inferiori al 5 per cento, intervenute nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 2 e 3 si computano con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, per il settore industria, con le maggiori entrate derivanti dalla nuova tariffa dei premi approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, mentre, per il settore agricoltura, sono posti a carico dello Stato che, avuto riguardo alle misure contributive dovute rispettivamente per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti appartenenti al settore, assume a proprio carico l'importo necessario a raggiungere l'equilibrio economico della gestione secondo le risultanze dei conti consuntivi annuali, a partire dal 1° gennaio 1989 e sino al raggiungimento di un livello contributivo congruo rispetto alle spese della gestione medesima.

Art. 4.

1. Allo scopo di assicurare il raggiungimento del livello contributivo di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, si provvederà trimestralmente, a partire dal 1° luglio 1990, alla revisione dei contributi dovuti dagli assicurati presso la gestione agricoltura dell'INAIL.

2. Per il risanamento della gestione in questione, a decorrere dal 1° gennaio 1989 è posto a carico dello Stato il disavanzo patrimoniale relativo a detta gestione, risultante al 31 dicembre 1988.

3. Lo Stato verserà all'INAIL l'importo di cui sopra entro il termine di dieci anni attraverso ratei di ammortamento semestrali.